

Anno II, n. 1 – 11 gennaio 2013

In questo numero

Cosa bolle in pentola

- [Sulla valutazione, fischi per fiaschi](#)

In cartella

- [Supplenti e ferie non godute](#)
- [Cessazioni dal servizio - 1](#)
- [Cessazioni dal servizio - 2](#)
- [Iscrizioni e istituti comprensivi](#)

Note sindacali

- [Formazione area V, atto unilaterale del MIUR](#)

Segnalazioni

Iniziative

- [Convegno secondaria II grado e formaz. prof.](#)

Per comunicare con la redazione, per chiedere di ricevere la news letter o la sospensione del suo invio, utilizzare l'indirizzo studiscuola@cisl.it

COSA BOLLE IN PENTOLA

Sulla valutazione, fischi per fiaschi

Molto scalpore ha suscitato, nei giorni scorsi, l'ipotesi che l'assegnazione alle scuole delle risorse per le spese di funzionamento potesse legarsi, a partire dal 2014, agli esiti di una valutazione dei loro risultati. L'allarme, lanciato a tutta pagina da un importante quotidiano nazionale, scaturisce in realtà da una lettura molto affrettata di una norma contenuta nella legge di stabilità (art. 1, comma 149, punto b), sulla cui corretta interpretazione è stato lo stesso MIUR a intervenire nella serata del 7 gennaio scorso con un suo [comunicato stampa](#).

Non era difficile, a dire il vero, cogliere esattamente il senso di una disposizione che estende anche alle istituzioni scolastiche l'obbligo di adeguarsi alle procedure previste per l'acquisto di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Per noi, a differenza di altri, è stato chiaro da subito che la norma in questione facesse riferimento alla corretta modalità di utilizzo del nuovo sistema degli acquisti e quindi che i risultati di cui si trattava fossero quelli conseguiti dalle singole istituzioni in termini di economicità e trasparenza.

Non dunque un riferimento, che sarebbe stato oltremodo generico e ovviamente improprio, a riscontri legati alla "misurazione" di risultati relativi agli apprendimenti, ipotesi che definire discutibile sarebbe poco, specie tenendo conto del dibattito che accompagna da tempo i progetti di messa a punto di un sistema nazionale di valutazione delle scuole.

Il comunicato stampa del MIUR rimuove in modo molto netto ed esplicito, nell'immediato, ogni possibile dubbio su un'ipotesi che riterremmo in ogni caso, qualora dovesse "bollire in pentola", del tutto peregrina.

[torna all'indice](#)

IN CARTELLA

Supplenti e pagamento ferie non godute

Il 29 dicembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) che è entrata in vigore il 1° gennaio. La legge contiene, fra l'altro, disposizioni innovative in materia di fruizione delle ferie, in particolare escludendo il personale supplente temporaneo dal divieto di erogare compensi sostitutivi per quelle non godute (divieto introdotto col DL 95/2012), ma dettando nel contempo nuove modalità per il computo delle giornate da considerare ai fini di un'eventuale pagamento. Si deve tuttavia tenere conto che la stessa legge, nel fare cenno alla disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti col nuovo quadro normativo, assume come termine di decorrenza di tale disapplicazione il 1° settembre 2013: pertanto, solo a partire da tale data potrà trovare puntuale applicazione la nuova disciplina, per la quale occorre fare riferimento ai commi 54 e 55 dell'Art. 1.

Il comma 54 così recita: *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."* Viene in sostanza rivisitata, in tema di ferie dei docenti, la formulazione del CCNL.

Il comma 55 ha invece aggiunto un ultimo periodo al comma 8 dell'art. 5, del decreto-legge 95/2012, che risulta pertanto così riformulato: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, [.omissis.], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

Ne consegue pertanto che a decorrere dall'entrata in vigore della norma, e cioè dal 1° gennaio 2013, fermo restando che il Dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d'ufficio in ferie il personale e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di richiederle, i giorni di ferie non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni, compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno comunque detratti dal numero complessivo dei giorni maturati e pertanto non saranno pagati.

Ovviamente quanto sopra vale anche per il personale ATA supplente, che come da disposizioni contrattuali non è vincolato alla fruizione delle ferie durante i periodi di

sospensione delle lezioni. Come detto in apertura, tuttavia, il comma 56 dell'art. 1 stabilisce che *“le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013”*.

L'interpretazione letterale della norma induce dunque a ritenere che per l'anno scolastico 2012/2013 le ferie maturate e non fruite dal personale a tempo determinato dovranno essere retribuite al termine della supplenza, senza la decurtazione del numero di giornate da computare prevista dal comma 55.

[torna all'indice](#)

Cessazioni dal servizio - 1

Con il [DM 97 del 20 dicembre 2012](#) e la correlata [CM 98/2012](#) si è completato il processo di automatizzazione delle procedure per le cessazioni dal servizio del personale della scuola e per il conferimento del trattamento di quiescenza. Alle istituzioni scolastiche, pertanto, non competono più oneri particolari in riferimento agli adempimenti del personale interessato alla cessazione, tranne l'adozione formale dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro per le cessazioni a domanda o d'ufficio, o di quelli di trattenimento in servizio nel caso di accoglimento delle istanze degli interessati, che rimangono le uniche a dovere essere presentate ancora in forma cartacea. Oneri specifici potranno essere posti a carico delle istituzioni scolastiche qualora lo prevedano le modalità organizzative del servizio adottate dai singoli Uffici scolastici regionali. Spetta comunque alle scuole l'onere di accertare il possesso dei requisiti pensionistici per il personale assunto successivamente all'anno 2000: si rammenta che in caso di esito negativo dell'accertamento la scuola dovrà operare nel senso che l'interessato avrà indicato nell'istanza di cessazione (e cioè se cessare comunque o permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti).

[torna all'indice](#)

Cessazioni dal servizio - 2

Per quanto riguarda la cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, occorre fare riferimento alle due diverse modalità con cui la cessazione può avvenire, esistendo per gli stessi anche la possibilità di lasciare l'attività attraverso il “recesso”, attivabile anche oltre il termine fissato in via generale dal DM 97/2012.

a) **Cessazione a domanda.** I dirigenti che intendono cessare dal servizio a domanda dal 1° settembre 2013 devono presentare l'istanza entro il 28 febbraio, come previsto dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza. In questo caso la cessazione avverrà sulla base delle disposizioni specifiche dettate per il Comparto del personale della scuola: in particolare, i requisiti pensionistici potranno essere maturati entro il 31 dicembre dell'anno in corso (come si evince dal combinato disposto dell'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 201/2011 con l'art. 1, comma 21, del decreto-legge 138/2011) e non si applicherebbe la “finestra differita” di cessazione dal servizio.

b) **Recesso del dirigente.** Il dirigente scolastico può presentare comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro anche oltre il termine del 28 febbraio, utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 12, comma 3, del CCNL dell'Area V. In tal modo la sua cessazione sarà svincolata dalla scadenza del 1° settembre e sarà definita col solo vincolo del rispetto dei termini di preavviso. Chi attiva il recesso non può però usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola e dovrà sottostare, in particolare, ai termini differiti di maturazione del diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza.

[torna all'indice](#)

Iscrizioni alunni, sui comprensivi inutile appesantimento

In sede di informativa sulla circolare relativa alle iscrizioni 2013/14, della cui pubblicazione abbiamo dato notizia sulla *newsletter* del 21 dicembre scorso, la Cisl Scuola aveva già avanzato le sue forti perplessità circa il venir meno dell'automatica iscrizione, nell'ambito degli Istituti Comprensivi, degli alunni che transitano dalla primaria alla secondaria di I grado. Per essi la circolare prevede invece espressamente l'obbligo di seguire la procedura *on line*, con conseguenze a nostro avviso non irrilevanti sotto diversi profili e su cui già alcuni dirigenti scolastici ci hanno manifestato preoccupazioni che riteniamo assolutamente condivisibili. Tale obbligo, che non va sicuramente nella direzione auspicabile dello snellimento e della semplificazione delle procedure, si traduce in un onere per le famiglie e in un aggravio burocratico per le segreterie delle scuole. Ma soprattutto non asseconda certamente, come sarebbe opportuno pur nel pieno rispetto della libertà di scelta delle famiglie, l'idea di quella continuità di percorso che il concetto stesso di istituto comprensivo dovrebbe contenere e favorire.

La Cisl Scuola ritiene che si tratti di una questione meritevole di riconsiderazione: ve ne sono le ragioni e il tempo, visto che l'attivazione delle procedure *on line* è prevista solo a partire dal 21 gennaio.

[torna all'indice](#)

NOTE SINDACALI

Formazione Area V, atto unilaterale del MIUR

E' stato emanato il 21 dicembre 2012 l'[Atto Datoriale](#) concernente la formazione per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica per l'anno scolastico 2011-2012, che destina alle diverse Regioni risorse all'uopo finalizzate, per un ammontare complessivo di euro 588.250,00.

Segnaliamo, in particolare, i contenuti dell'art. 4 (Autoaggiornamento) e dell'art. 6 (Contrattazione integrativa regionale) che richiamano le materie la cui disciplina è espressamente demandata alla contrattazione integrativa regionale .

Coerentemente alla posizione assunta lo scorso anno, la Cisl Scuola ha espresso forte dissenso per la scelta del MIUR – indotta e avallata dalla Funzione Pubblica – di non considerare più la formazione oggetto di “contrattazione” bensì di mera

“informazione”, in quanto afferente alle misure inerenti “la gestione delle risorse umane” e, pertanto, rientrante nell’esercizio degli autonomi poteri dirigenziali.

Nell’incontro del 29 novembre 2012, successivamente aggiornato al 10 dicembre 2012, la Cisl Scuola, unitamente a tutte le altre OO.SS. rappresentative dell’Area V, aveva rifiutato di sottoscrivere una bozza di CIN, comunque predisposta dall’Amministrazione, attraverso la quale si intendeva relegare la contrattazione sindacale nazionale alla mera condivisione di “criteri” utili per specifiche e concrete modalità operative di svolgimento delle attività di formazione, senza alcuna possibilità di intervento propositivo sulla definizione dei piani formativi residualizzandone, così, natura, ruolo e prerogative, laddove la materia formazione deve ritenersi tuttora delegata a seguito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La suddetta scelta dell’Amministrazione è risultata ancor più incomprensibile e inaccettabile giacché la Premessa della citata bozza conteneva le seguenti testuali ammissioni:

“Premesso

1. che il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 15 luglio 2010, all’art. 2 prevede che il comma 1 dell’art. 4 del CCNL 11 aprile 2006 sia sostituito dal seguente: 1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale presso il MIUR sono disciplinati i criteri per la definizione ed il finanziamento dei programmi di formazione e di aggiornamento;

2. che gran parte della normativa specifica in tema di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 aprile 2006 (ed in particolare quella contenuta negli articoli 20 e 21) è restata in vigore ai sensi dell’art. 6 della Premessa del CCNL 15 luglio 2010, in quanto non disapplicata;

3. omissis;

4. omissis;

5. il CCNL 2006-2009, tutt’ora vigente in assenza di altro contratto, sottoscritto il 15 luglio 2010 anche in aderenza del quadro normativo introdotto dal D.Lgs 150/2009, all’art 2 comma 1, nel modificare l’art. 4 del CCNL 2002-200 del CCNL 2002-2005, determina il nuovo comma 1 lettera a) che individua la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale;

.....omissis..... le parti concordano che”

e seguiva un testo che negava clamorosamente qualsiasi interferenza del tavolo negoziale sui piani di formazione autonomamente definiti dall’Amministrazione, come di fatto ora recepiti nell’Atto Datoriale 21/12/2012.

Se a ciò si aggiunge la consistente decurtazione delle risorse destinate alla formazione e l’assoluta autoreferenzialità - oltre alla scarsa trasparenza - degli interventi formativi promossi dall’Amministrazione centrale, risultano di tutta evidenza le ragioni della nostra indisponibilità ad assumere qualsiasi corresponsabilità rispetto alla stesura del testo e, conseguentemente, il rifiuto categorico dell’ultima affermazione contenuta nel preambolo dell’Atto Datoriale, secondo il quale le Organizzazioni sindacali sarebbero state sentite “...per un confronto informativo finalizzato a realizzare il massimo della trasparenza a tutti i livelli”.

[torna all'indice](#)

SEGNALAZIONI

PAIS “Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche” di Spaggiari – Parma, n. 8 – dicembre 2012 offre una particolare sezione alla *Tesoreria unica* soffermandosi tra l'altro su due importanti aspetti: *La tesoreria statale e l'integrazione con i flussi di bilancio*, contributo di M. Vicini, pp. 29-33, e: *La funzione del Revisore dei Conti riguardo alla disciplina del sistema di Tesoreria Unica per le istituzioni Scolastiche*, analisi della stessa Autrice, pp. 39-43. Inoltre riveste interesse particolare la questione proposta da F. Paladini, pp. 17-18: *Nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti è possibile registrare l'insegnante durante la lezione? La Cassazione dà il via libera.*

Tecnodid nel n. 1/2013 di “Esperienze amministrative. a.s. 2012/13 – secondo trimestre” continua a porsi come una vera e propria guida-manuale per una corretta azione di gestione amministrativa e di controllo dell'istituzione scolastica e, in particolare, nel numero approfondisce tre ambiti di particolare attualità in questa porzione dell'a.s.: *Successo formativo e percorsi di apprendimento personalizzati* per la penna di A.M. Moretti, *Conferimento delle supplenze attraverso l'utilizzo delle graduatorie d'istituto* a cura di R. Manzoni. S. Granello si sofferma, infine, su *Imposte, certificazioni e dichiarazioni fiscali.*

SIM "Scuola italiana moderna" de La Scuola – Brescia, n. 5, gennaio 2013 apre con l'editoriale del direttore I. Fiorin: *Dalla scuola della trasmissione alla scuola della scoperta* che ci offre una concreta chiave di lettura delle Indicazioni nazionali per il curricolo. Nello stesso numero D. Cristanini riflette sulla *diagnosi degli errori e miglioramento* e A. Augenti su *la valutazione. Note sulla ricerca internazionale.*

Molto interessanti anche le due brevi note sulle rubriche di apertura “Osservatorio” e “La scuola degli altri” nel n. 5, gennaio 2013, de “La Vita Scolastica” di Giunti, Firenze, ove, rispettivamente, si leggono le riflessioni di G. Cerini, *Oltre la lezione frontale* e di G. Garotta: *G.B. il dibattito sui compiti a casa.*

[torna all'indice](#)

INIZIATIVE

Convegno su secondaria di II grado e formazione professionale 24 gennaio 2013, Roma, Auditorium via Rieti.

Si conclude giovedì 24 gennaio 2013, a Roma (Auditorium di via Rieti), il ciclo di convegni "**Una scuola a misura di futuro**" organizzato dalla Cisl Scuola per una riflessione che ha seguito, in tre tappe, l'intero percorso del nostro sistema scolastico e formativo. Dopo le iniziative dedicate l'anno scorso alla scuola primaria e dell'infanzia (3 maggio 2012) e alla secondaria di I grado (7 novembre 2012), è ora la volta della secondaria di II grado, teatro della recentissima e discussa riforma ordinamentale, ma anche della formazione professionale, che si dibatte tra mille difficoltà pur vedendo crescere vertiginosamente, in pochi anni, la sua utenza.

I lavori del Convegno ("[Cultura, lavoro, persona, società](#)") si svolgono per l'intera giornata, con inizio alle ore 9.

[torna all'indice](#)